

CAMERA DEI DEPUTATI N. 835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, AZZOLINI, BINETTI, CAFARELLI, CIMMINO, GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, BRUNI, NUCCI MAURO, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, CECERE, MALVESTIO, VAIRO, CILIBERTI, RIVERA

Norme in materia di impignorabilità dei fondi assegnati alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere

Presentata il 22 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il presente provvedimento che presentiamo al vostro esame si propone di risolvere la questione relativa all'impignorabilità dei fondi che vengono assegnati alle unità sanitarie locali fino alla concorrenza degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Tale iniziativa aveva trovato accogliamento in sede parlamentare già nella X legislatura, senza che però avesse avuto possibilità di essere definitivamente approvata e tradotta in legge, anche a seguito dello scioglimento delle Camere.

Sono assai frequenti i casi di unità sanitarie locali che per mesi non riescono a corrispondere le competenze al personale dipendente e non sono in grado di provvedere alle esigenze più immediate connesse con i compiti di istituto, perché le somme loro assegnate vengono sistematicamente bloccate per azioni esecutive poste in essere dai vari creditori. Sono ben comprensibili gli inconvenienti che si determinano e che rendono sempre più critica la situazione nel campo dell'assistenza sanitaria, divenuta ormai una delle « emergenze ».

Una norma quale questa che proponiamo, introdotta nel nostro ordinamento, garantirebbe il trattamento stipendiale spettante al personale e maggiore efficienza e funzionalità dei servizi sanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le somme dei fondi destinati alle aziende pubbliche dei servizi sanitari e alle aziende ospedaliere, devono ritenersi impignorabili nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata, essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.